

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

RISPOSTE AI CHIARIMENTI AL 5.7.2010

QUESITO N. 1

Chiediamo maggiori delucidazioni in merito all'art. 3 lett. B) del disciplinare di gara ed in particolare:

- cosa si intende per check ó list in caso di crisi
- a quale definizione di "crisi" si deve fare riferimento?

RISPOSTA N. 1

Così come indicato nel disciplinare di gara, tra le prestazioni oggetto del servizio vi sarà la elaborazione di una check ó list, cioè di un elenco esaustivo delle attività ed azioni da porre in essere, mettere in atto, in tutti i casi oggettivi che possano determinare, per le Aziende Appaltanti, una crisi, cioè un evento dannoso che potrà comportare o meno, per l'Azienda, un danno economico, dovendosi considerare quale danno da evitare tutti gli eventi lesivi per la Struttura, inclusi i danni di immagine, le lagnanze da parte dell'utenza, una pubblicità comunque lesiva nei confronti dell'Azienda o di soggetti che per l'Azienda operano.

Per la definizione di "crisi" si rinvia a quanto come sopra esplicitato.

QUESITO N. 2

In ordine ai requisiti professionali di partecipazione, previsti all'art. 11 del disciplinare di gara, si chiede se per ciascun incarico certificato, lo stesso, per essere considerato valido ai fini del relativo requisito, dovrà risultare necessariamente in vigore nel triennio di riferimento (2007/2009), o viceversa se l'arco temporale di vigenza è riferito agli incarichi nella loro globalità. In particolare, ad esempio, un incarico che risulta in vigore solo per due annualità, delle tre previste, può essere utilizzato ai fini della certificazione del requisito?

RISPOSTA N. 2

L'arco temporale di vigenza è riferito agli incarichi nella loro globalità.

QUESITO N. 3

Si chiede di chiarire e dettagliare quali siano esattamente le attività di consulenza e quali le attività correlate alla consulenza, che non siano già di per sé intrinsecamente comprese nell'attività di brokeraggio, quindi remunerate attraverso le provvigioni maturande sui contratti assicurativi a stipulare.

RISPOSTA N. 3

Le attività non intrinsecamente comprese nel servizio di brokeraggio, e dunque rientranti nella consulenza o comunque correlate con il servizio di consulenza, in quanto ne richiamano, anche in parte, i contenuti, sono elencate ai seguenti punti dell'art. 3:

- 3 b)
- 3 g)
- 3 h)
- 3 q)
- 3 r)
- 3 s)
- 3 t)
- 3 w)

Sono più o meno correlate al servizio di consulenza e, dunque, rientrano nella remunerazione prevista dal disciplinare di gara, le attività indicate ai punti 3 d), 3k.

QUESITO N. 4

Si chiede rettifica dell'art. 12 in ordine ai limiti imposti in applicazione del principio "AS251" che esclude l'ammissibilità alla procedura di gara di ATI nelle quali siano confluiti due o più operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.

RISPOSTA N.4

Non si ritiene di dover procedere ad alcuna ulteriore rettifica del disciplinare di gara anche in considerazione del fatto che ove la procedura di gara ammettesse la costituzione in ATI di operatori economici in possesso dei requisiti economici e tecnici richiesti sarebbe comunque un potenziale limite alla più ampia partecipazione alla gara.

Si da atto che la complessità del servizio oggetto di gara, tanto più articolato in quanto riferito alla intera Regione Siciliana, richiederà un sostanziale impegno per l'aggiudicatario che dovrà rendere, in favore delle Aziende Sanitarie della Regione, un servizio ben strutturato, efficace, appropriato e rispondente alle consistenti necessità delle strutture sanitarie destinatarie della prestazione.

Ciò dovrà essere stimolo per i concorrenti alla procedura di gara ad investire sulla Regione Siciliana, affinché attraverso detta procedura si individui un fornitore del servizio che sia Tutor delle Aziende Sanitarie e dell'Assessorato Regionale Sanità, e che individui e metta in opera una strategia vincente, azioni ed interventi puntuali, estremamente pertinenti ed aderenti alle criticità che si sono fin qui presentate, assolutamente aderenti alle necessità delle Strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana e dell'Assessorato Regionale alla Salute ó Regione Siciliana.

Ci si attende, dunque, una ampia partecipazione alla gara, con la presenza di Concorrenti che, in forma individuale o ATI, vogliano impegnarsi, nell'arco del quinquennio di validità del servizio, affinché la Regione Siciliana possa diventare esempio di best ópractice per tutte le altre Regioni Italiane.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Lupo Antonina